

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di  
stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014  
(*TUSG*)

**PARTE II**  
**REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI**  
**STOCCAGGIO DI GAS NATURALE PER IL PERIODO DI**  
**REGOLAZIONE 2011-2014 (*RTSG*)**

**Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10, 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11, 19 aprile 2012, 149/2012/R/gas, 19 aprile 2012, 152/2012/R/gas e 8 maggio 2012 – 185/2012/R/GAS.**

INDICE

<b>TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni.....	3
<b>Articolo 2</b> Ambito di applicazione.....	4
<b>TITOLO 2 DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PER IL PRIMO ANNO DEL PERIODO REGOLATORIO</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3</b> Ricavi di riferimento.....	4
<b>Articolo 4</b> Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio.....	8
<b>Articolo 5</b> Articolazione dei ricavi di riferimento .....	8
<b>TITOLO 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 6</b> Tariffa di stoccaggio.....	9
<b>Articolo 7</b> Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di capacità interrompibile .....	11
<b>Articolo 8</b> Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa.....	12
<b>Articolo 9</b> Perequazione.....	14
<b>TITOLO 4 AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 10</b> Aggiornamento delle quote di ricavo .....	17
<b>Articolo 11</b> Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti .	21
<b>Articolo 12</b> Modalità di gestione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio .....	23
<b>Articolo 13</b> Approvazione delle tariffe successive al primo anno.....	24
<b>Articolo 14</b> Attestazione e verifica dei ricavi .....	25
<b>Articolo 15</b> Altre disposizioni.....	26

## TITOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
  - **cushion gas endogeno** è il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero dello sviluppo economico, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
  - **cushion gas esogeno** è il *cushion gas* acquistato e iniettato dall'impresa di stoccaggio e mantenuto all'interno del giacimento di stoccaggio per garantire le prestazioni richieste;
  - **contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio** è il contributo introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - **costi di ripristino** sono i costi di ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, di smantellamento e dismissione degli impianti e di chiusura mineraria dei pozzi;
  - **decreto 26 agosto 2005** è il decreto del Ministero delle attività produttive del 26 agosto 2005 recante le modalità di conferimento delle concessioni di stoccaggio e approvazione del disciplinare tipo;
  - **decreto 3 novembre 2005** è il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 novembre 2005 recante criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione;
  - **durata massima della concessione di stoccaggio** è la durata della concessione di stoccaggio, incluse le proroghe ai sensi dell'articolo 9 del disciplinare tipo approvato con decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005;
  - **fondo relativo ai costi di ripristino** è l'ammontare delle quote di ricavo riconducibili ai costi di ripristino riconosciute dal sistema tariffario a partire dall'anno termico 2002-2003;
  - **nuove imprese di stoccaggio** sono le imprese che avviano l'attività di stoccaggio nel periodo di regolazione attraverso nuovi siti di stoccaggio;
  - **giacimenti attivi** sono giacimenti in esercizio alla data di presentazione della proposta tariffaria o, qualora non ancora in esercizio, giacimenti per i quali sia stata rilasciata la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico e sia operativo ovvero non sospeso il programma lavori per la loro messa in esercizio, come approvato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto 26 agosto 2005;

- **operazioni all'interno del medesimo gruppo societario** sono le operazioni con le società o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
- **peak shaving** è costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione;
- **periodo di regolazione** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014;
- **pseudo-working gas** è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
- **TIU** è l'allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.
- 2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito: tariffa di stoccaggio) determinata sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di stoccaggio applicano le tariffe assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

## **TITOLO 2**

### **DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PER IL PRIMO ANNO DEL PERIODO REGOLATORIO**

## **Articolo 3**

### *Ricavi di riferimento*

- 3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie per l'anno 2011, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di stoccaggio in giacimenti attivi, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'Articolo 6 per l'anno 2011, secondo le modalità definite nei commi successivi.
- 3.2 Il ricavo di riferimento  $RS_{2011}$  viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti quote di ricavo:
  - a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,7 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del successivo comma 3.3;

- b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.8;
  - c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari all'attività di stoccaggio, calcolati ai sensi del successivo comma 3.9;
  - d) quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino, calcolata ai sensi del successivo comma 3.10;
  - e) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei successivi commi da 3.11 a 3.14.
- 3.3 Il capitale investito netto riconosciuto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al medesimo comma 3.4, lettera c), deducendo le poste rettificative di cui al comma 3.7.
- 3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di stoccaggio:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2009, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) non determinati in sede di bilancio;
  - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
  - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
  - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella Tabella 3; i terreni e il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, non sono oggetto di ammortamento;
  - e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d);
  - f) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera e), applicando una variazione pari allo 0 per cento.
- 3.5 Ai fini della valorizzazione del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2009, l'impresa di stoccaggio considera, in luogo dei valori di cui al comma 3.4, lettera a):
- a) il valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione, ove in detto periodo sia stato riconosciuto a fini tariffari un valore del gas calcolato con metodologie difforni dal costo storico;
  - b) il valore derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.7 della deliberazione n. 50/06, limitatamente ai quantitativi di gas acquistati dall'impresa di stoccaggio nel corso del secondo periodo di regolazione.

- 3.6 L'impresa di stoccaggio che svolge il servizio di stoccaggio mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2; in particolare, ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato netto, considera gli incrementi patrimoniali relativi ai cespiti utilizzati per lo svolgimento del servizio di stoccaggio presenti nei libri contabili di soggetti diversi dall'impresa stessa.
- 3.7 Le poste rettificative di cui al comma 3.3 sono pari alla somma:
- del trattamento di fine rapporto;
  - del valore dei contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di stoccaggio erogati da pubbliche amministrazioni e da soggetti privati rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 3.4, lettera b), e la variazione di cui al comma 3.4, lettera f); i contributi percepiti sono soggetti a degrado fino all'anno 2001;
  - del fondo relativo ai costi di ripristino.
- 3.8 Ai fini del calcolo della quota parte dei ricavi riconducibile agli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.2, lettera b), le imprese:
- determinano il valore del capitale investito riconosciuto relativo agli investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione secondo i criteri di cui al comma 3.4, al netto di eventuali contributi relativi a detti investimenti calcolati secondo i criteri di cui al comma 3.7, lettera b);
  - applicano al valore di cui alla precedente lettera a) gli incrementi del tasso di remunerazione di cui al comma 4.5 della deliberazione n. 50/06.
- 3.9 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti, ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge l'attività di stoccaggio:
- determina gli ammortamenti dividendo l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui al precedente comma 3.4, lettera c), al netto degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni, alle immobilizzazioni in corso e al gas naturale di proprietà dell'impresa presenti nel bilancio al 31 dicembre 2009, per la durata convenzionale dei cespiti riportata nella Tabella 1;
  - somma gli ammortamenti di cui alla precedente lettera a), relativi alle diverse categorie di cespiti;
  - aggiorna i valori di cui alla precedente lettera b), applicando una variazione pari allo 0 per cento.
- 3.10 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino riconosciuta annualmente ai fini tariffari di cui al comma 3.2, lettera d), ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge l'attività di stoccaggio:
- determina per ciascun giacimento di stoccaggio attivo l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà similari;
  - determina l'ammontare dei costi riconosciuti, sottraendo all'importo di cui alla precedente lettera a) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato nella Tabella 2;

- c) divide l'ammontare di cui alla precedente lettera b) per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.

3.11 I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'esercizio 2009 ed attribuite al servizio di stoccaggio, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

3.12 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.11, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:

- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
- b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi;
- c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- d) gli oneri straordinari;
- e) gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
- f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia soccombente;
- g) gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione.
- h) i costi di ripristino.

3.13 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2009 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2011} = [COE_{2009} + 0,5 * (COR_{2009} - COE_{2009})] * (1 + RPI_{2010} - X) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove:

- $COR_{2011}$  è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2011;
- $COE_{2009}$  è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2009 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di stoccaggio e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*;
- $COR_{2009}$  è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2009-2010, pari al prodotto del corrispettivo unitario variabile *CVS* dell'anno termico 2009-2010 per l'energia movimentata nel medesimo anno termico da ciascuna impresa di stoccaggio, incluse le giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico, e tenuto conto della riduzione di cui beneficia l'energia in immissione in fase di erogazione;
- $RPI_{2010}$  è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno termico 2010, pari al 2,1%;
- $RPI_{2011}$  è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2011, pari allo 0,9%;
- $X$  è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 2%;

- $\bar{X}$  è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione, calcolato secondo i criteri di cui al comma 10.8.

3.14 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2009 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2009-2010, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2011} = COR_{2009} * (1 + RPI_{2010} - \bar{X}) * (1 + RPI_{2011} - \bar{X})$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente comma 3.13.

#### **Articolo 4**

##### *Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio*

- 4.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio, le nuove imprese di stoccaggio calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.2, lettere a), c) e d), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, tenuto conto:
- a) del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando le variazioni di cui al comma 3.4, lettera f), e di cui al comma 10.1, lettera a);
  - b) dell'incremento del tasso di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'Articolo 11.
- 4.2 Ai fini della determinazione del valore del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel giacimento di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio considera il valore determinato applicando la metodologia di cui al decreto 3 novembre 2005; per il calcolo del valore del *cushion gas* endogeno si fa riferimento alla media del corrispettivo variabile *QE* nei 4 anni precedenti l'iscrizione in bilancio.
- 4.3 La quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio, è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. Nella proposta possono essere incluse unicamente le voci di costo di natura ricorrente attribuite al servizio di stoccaggio.
- 4.4 Nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei mesi in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

#### **Articolo 5**

##### *Articolazione dei ricavi di riferimento*

- 5.1 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi complessivi di riferimento *RS* nelle seguenti componenti di ricavo:
- a)  $RS^S$  è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale di *cushion gas*



- immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni, fabbricati, sistemi informativi, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi; in tale quota dei ricavi è inclusa la quota dei ricavi a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.10;
- b)  $RS^{PE}$  è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di capacità di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in *pseudo working gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi e condotte;
  - c)  $RS^{PI}$  è la componente di ricavo attribuita al corrispettivo di capacità di iniezione, costituita dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota di ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte; al 25% del valore relativo, pozzi;
  - d)  $RS^D$  è la componente di ricavo per la messa a disposizione del gas strategico detenuto dall'impresa di stoccaggio e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;
  - e)  $RS^E$  è la componente di ricavo attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.
- 5.2 Le poste rettificative di cui al comma 3.7, lettere a) e c), sono ripartite tra le componenti di ricavo di cui al precedente comma 5.1, lettere a), b), c) e d) *pro-quota* in funzione del capitale investito netto riconosciuto.
- 5.3 Il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico è determinato come somma delle seguenti componenti:
- a) la componente di ricavo  $RS^D$  di cui al comma 5.1, lettera d);
  - b) la quota parte della componente di ricavo  $RS^S$  relativa allo spazio destinato al gas strategico di cui al comma 5.1, lettera a), determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di spazio  $f_S$  e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico;
  - c) la quota parte della componente di ricavo relativa al servizio di misura, determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di misura  $CM^S$  e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico.
- 5.4 Ciascuna impresa di stoccaggio determina il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico applicando i medesimi criteri di cui al comma 5.3.

### **TITOLO 3**

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI**

##### **Articolo 6**

###### *Tariffa di stoccaggio*

- 6.1 La tariffa di stoccaggio,  $TS$ , è una combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione

più generale, la tariffa  $TS$  che si applica ai servizi di stoccaggio è data dalla seguente formula:

$$TS = (f_S + US_1 + US_2) * S + f_{PI} * PI + f_{PE} * \sum \sigma_i * PE_i + CVS * \sum \gamma_i * E_i$$

dove:

- $f_S$  è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
- $US_1$  è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'Articolo 9, espressa in euro/gigajoule per anno;
- $US_2$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dal contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, espressa in euro/gigajoule per anno;
- $S$  è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule per anno;
- $f_{PI}$  è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- $PI$  è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
- $f_{PE}$  è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- $PE_i$  è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno, per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'Articolo 8 della deliberazione n. 119/05;
- $\sigma_i$  è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, per il servizio di stoccaggio minerario e per il servizio di bilanciamento operativo, e valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione;
- $CVS$  è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
- $\gamma_i$  è un coefficiente che vale 1 per l'energia movimentata nel verso concorde a quello del flusso prevalente ( $FP_i$ ) di cui all'articolo 15bis della deliberazione n. 119/05, e -1 nel caso opposto;
- $E_i$  è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto dei consumi tecnici, espressa in gigajoule.

6.2 [Abrogato ai sensi della deliberazione 19 aprile 2012, 152/2012/R/gas]

6.3 Alla capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente  $\sigma_s$  determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorità.

6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico, a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo unitario  $CVS$ , maggiorato del 100%.

6.5 In caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacità in proporzione alla durata del conferimento.

- 6.6 [Abrogato ai sensi della deliberazione 19 aprile 2012, 149/2012/R/gas]
- 6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro.

### **Articolo 6bis**

#### *Trattamento dei consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento*

- 6bis.1 L'impresa di stoccaggio definisce annualmente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas  $ACT_t$  a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento previsto per il successivo anno, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema ( $FP_i$ ) atteso. Le modalità per l'allocazione delle quote percentuali agli utenti del servizio sono definite all'articolo 15ter della deliberazione n. 119/05.
- 6bis.2 A partire dall'anno 2014, nel caso in cui si verificano scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi di cui al precedente comma 6.2 ed il quantitativo effettivo, l'impresa di stoccaggio somma alla componente  $ACT_t$ , un'ulteriore componente  $\Delta ACT_t$ , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta ACT_t = ACT_{t-2} - ACT_{t-2}^{Eff}$$

dove:

- $\Delta ACT_t$  è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno  $t-2$ ;
  - $ACT_{t-2}^{Eff}$  è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dalle imprese a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno  $t-2$ .
- 6bis.3 I consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento determinati da esigenze di equilibrio della rete di trasporto sono ricompresi nei quantitativi di gas per autoconsumo di cui al comma 9.1 dell'*RTTG*, nell'ambito del servizio di trasporto. Rientrano fra i predetti consumi quelli attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello prevalente del sistema effettivamente riscontrato nel medesimo giorno gas. L'impresa di stoccaggio da evidenza dei predetti consumi negli adempimenti di cui al comma 6bis.1.

### **Articolo 7**

#### *Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di capacità interrompibile*

- 7.1 L'impresa di stoccaggio può offrire prestazioni di extra punta di erogazione ai sensi dell'Articolo 10 bis della deliberazione n. 119/05. Ai fini della procedura concorsuale si assume un prezzo massimo pari al corrispettivo  $f_{PE}$ , di cui al

comma 6.1, riproporzionato in funzione della durata della prestazione, moltiplicato per un coefficiente  $\sigma$  pari a 2.

- 7.2 L'impresa di stoccaggio può offrire capacità di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'Articolo 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi di cui al comma 6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorità.

### **Articolo 8**

#### *Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa*

- 8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo Articolo 13, l'Autorità calcola i corrispettivi unitari di capacità  $f_S$ ,  $f_{PI}$ ,  $f_{PE}$  e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
- 8.2 Il corrispettivo unitario di spazio  $f_S$  viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.10 pesati con riferimento alla rispettiva capacità di stoccaggio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero dello sviluppo economico, al netto della capacità assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione  $f_{PI}$ , viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.11 pesati con riferimento alla rispettiva capacità massima di iniezione in fase di iniezione del sistema, al netto della capacità di punta di iniezione assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione  $f_{PE}$ , viene calcolato annualmente sulla base di una media ponderata dei corrispettivi di impresa di cui al successivo comma 8.12 pesati con riferimento alla rispettiva capacità erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5 e i valori di  $\sigma$  definiti al comma 6.1, al netto della capacità di punta di erogazione assegnata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4, associate alla capacità di erogazione conferita, sono così determinate:
- a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, di cui all'Articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
  - b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'Articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
  - c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, di cui all'Articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
  - d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'Articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
- 8.6 [Abrogato ai sensi della deliberazione 19 aprile 2012, 149/2012/R/gas]
- 8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione CVS viene calcolato per il primo anno del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva

delle quote di ricavo  $RS^E$  di tutte le imprese di stoccaggio, di cui al comma 5.1, per il valore medio dell'energia movimentata nel corso del secondo periodo di regolazione, assunto pari a  $832,338643 \cdot 10^6$  gigajoule, tenuto conto della riduzione per l'energia in immissione in fase di erogazione e della maggiorazione del corrispettivo unitario  $CVS$  applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico.

- 8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacità di stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonché dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacità non oggetto dell'esenzione.
- 8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi specifici d'impresa  $f_{S,i}$ ,  $f_{PI,i}$ ,  $f_{PE,i}$  e  $CVS_i$  secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 8.10 a 8.14.
- 8.10 Il corrispettivo unitario di spazio  $f_{S,i}$  viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo  $RS^S$  per la capacità di stoccaggio di *working gas* di ciascuna impresa di stoccaggio, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero dello sviluppo economico.
- 8.11 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione  $f_{PI,i}$  viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo  $RS^{PI}$  per la capacità massima di iniezione in fase di iniezione di ciascuna impresa di stoccaggio.
- 8.12 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione  $f_{PE,i}$  viene calcolato annualmente dividendo la quota di ricavo  $RS^{PE}$  per la capacità di erogazione di ciascuna impresa di stoccaggio, calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5 e i valori di  $\sigma$  definiti al comma 6.1.
- 8.13 [Abrogato ai sensi della deliberazione 19 aprile 2012, 149/2012/R/gas]
- 8.14 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione  $CVS_i$  viene calcolato per il primo anno del periodo di regolazione dividendo la quota di ricavo  $RS^E$  di ciascuna impresa di stoccaggio per il valore medio dell'energia movimentata nel corso del secondo periodo di regolazione assunto pari a  $804,601350 \cdot 10^6$  gigajoule per Stogit Spa e pari a  $27,737293 \cdot 10^6$  gigajoule per Edison Stoccaggio Spa, tenuto conto della riduzione per l'energia in immissione in fase di erogazione e della maggiorazione del corrispettivo unitario  $CVS$  applicata alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico.

### **Articolo 8bis**

*Corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico*

- 8bis.1 È istituito il corrispettivo unitario variabile  $C^{ST}$ , espresso in euro/Smc, a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico come determinati ai sensi del comma 5.3.
- 8bis.2 A partire dall'1 aprile 2012, l'impresa maggiore di stoccaggio applica il corrispettivo unitario variabile  $C^{ST}$  ai soggetti importatori di gas naturale e ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, con riferimento rispettivamente ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas

assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come comunicati mensilmente ai sensi del comma 8ter.1.

- 8bis.3 Le imprese di stoccaggio ripartiscono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 8ter.1, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $C^{ST}$ , in funzione del costo riconosciuto per la messa a disposizione del gas strategico a ciascuna impresa di cui al comma 5.4.

### **Articolo 8ter**

*Obblighi informativi in capo ai soggetti importatori, ai titolari di coltivazione e alle imprese di rigassificazione*

- 8ter.1 I soggetti importatori attraverso gasdotti, i titolari di concessioni di coltivazione e le imprese di rigassificazione comunicano mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro il giorno 10 del mese  $n+1$ , i quantitativi di gas importati e/o prodotti secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012.
- 8ter.2 In caso di mancata comunicazione di cui al precedente comma 8ter.1 l'impresa maggiore di stoccaggio provvede alla fatturazione sulla base delle migliori stime disponibili. A tal fine le imprese di stoccaggio possono richiedere l'accesso ai dati delle imprese di trasporto o agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione e la produzione di gas.

### **Articolo 9**

*Perequazione*

- 9.1 La perequazione dei ricavi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di stoccaggio.
- 9.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
- 9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio fa pervenire alla Cassa, entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
- 9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di cui al comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di stoccaggio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 9.5 La Cassa, entro l'1 giugno di ogni anno successivo al primo, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.

- 9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31 luglio di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.
- 9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti *pro-quota* rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.
- 9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'*Euribor* a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 settembre successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.
- 9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.
- 9.11 E' istituita la componente tariffaria  $US_1$  a copertura degli eventuali squilibri di perequazione.
- 9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 è applicata come maggiorazione o riduzione del corrispettivo unitario di spazio  $f_S$  di cui al comma 6.1.
- 9.13 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa  $i$  relativo al singolo corrispettivo tariffario  $f$  è pari a:

$$S_{i,t}^f = [RES_{i,t}^f - RICS_{i,t}^f]$$

dove:

- $S_{i,t}^f$  è l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno  $t$ , relativo al corrispettivo tariffario  $f$ ;
- $RES_{i,t}^f$  è l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati:
  - applicando il corrispettivo tariffario  $f$  di cui al comma 6.1, alle capacità effettivamente conferite nell'anno  $t$ , incrementate dei coefficienti  $\sigma$ , come definiti all'Articolo 6; il corrispettivo di spazio si considera incrementato dei corrispettivi unitari  $US_1$  e  $US_2$ , di cui al comma 6.1;
  - applicando il corrispettivo tariffario  $CVS$ , di cui al comma 6.1, ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nell'anno incrementati dei coefficienti  $\gamma$  corrispondenti, come definiti all'Articolo 6, nonché della maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CVS$  nel caso di giacenze a fine anno termico;
- $RICS_{i,t}^f$  è l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno  $t$ , calcolato ai sensi dei commi 9.14, 9.14.1 e 9.15, relativo al corrispettivo tariffario  $f$ .

- 9.14 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa,  $RICS_{i,t}^f$ , sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di impresa di cui al comma 8.9, e alle capacità effettivamente conferite e ai volumi effettivamente movimentati. La capacità di erogazione è determinata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5, per ciascuna impresa, e i valori di  $\sigma$  definiti all'Articolo 6.
- 9.14.1 Ai fini del calcolo degli ammontari di perequazione, dalle capacità effettivamente conferite e dai volumi effettivamente movimentati di cui ai commi 9.13 e 9.14 sono escluse le capacità di stoccaggio conferite ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ed i relativi volumi.
- 9.14.2 Ai fini del calcolo degli ammontari di perequazione relativi al corrispettivo unitario variabile *CVS*, si considerano i quantitativi di gas effettivamente movimentati, valorizzati applicando un coefficiente  $\gamma_i^*$  che vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione.
- 9.15 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza, non comprendono i ricavi relativi alle prestazioni di *extra* punta di cui all'Articolo 7, nonché i ricavi di *capacity* derivanti dai servizi di cui al comma 8.6 della deliberazione n. 119/05.
- 9.15.1 Entro 120 giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa riconosce a ciascuna impresa di stoccaggio, con riferimento al bimestre considerato, un importo determinato in misura pari alla differenza tra:
- il ricavo in quota *commodity*, determinato applicando il corrispettivo unitario di movimentazione del gas *CVS* di cui al comma 6.1 ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nel bimestre, valorizzati applicando un coefficiente  $\gamma_i^*$  che vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
  - l'ammontare del ricavo effettivamente ottenuto in relazione al bimestre dall'impresa relativamente al corrispettivo tariffario *CVS*.
- 9.16 Il gettito associato alle componenti  $US_1$  e  $US_2$  contribuisce ad alimentare il "Conto squilibri perequazione stoccaggio" istituito presso la Cassa.
- 9.17 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, i ricavi effettivi di stoccaggio,  $RES_{i,t}^f$ , e i ricavi di competenza,  $RICS_{i,t}^f$ , sono calcolati in relazione alla capacità conferita non oggetto dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas movimentati dagli utenti non soggetti ad esenzione, ivi incluse le giacenze di cui al comma 6.4.

#### **TITOLO 4**

#### **AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI**



## Articolo 10

### Aggiornamento delle quote di ricavo

- 10.1 La quota parte dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito di cui al comma 3.2, lettera a), è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
  - b) gli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, incluse la variazione delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente al primo anno di applicazione della tariffa di stoccaggio;
  - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
  - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1;
  - e) l'incremento del fondo di ripristino;
  - f) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della durata convenzionale dei cespiti.
- 10.2 La quota parte dei ricavi riconducibili alla maggiore remunerazione del capitale investito netto di cui al comma 3.2, lettera b), per gli investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
  - b) l'incremento del fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento;
  - c) la fine del periodo di riconoscimento della maggiore remunerazione dei cespiti;
  - d) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo.
- 10.3 La quota parte dei ricavi riconducibili agli ammortamenti di cui al comma 3.2, lettera c), è ricalcolata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
  - b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, con l'esclusione degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni, alle immobilizzazioni in corso e al gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio, tenuto conto per ogni categoria di cespiti della durata convenzionale riportata nella Tabella 1;
  - c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e il completamento della durata convenzionale dei cespiti.
- 10.4 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.2, lettera d), è aggiornata considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.
- 10.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di capacità  $f_S$ ,  $f_{PI}$ ,  $f_{PE}$ , negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, secondo i criteri di cui

all'Articolo 6 e all'Articolo 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le rispettive componenti di ricavo di riferimento come segue:

$$RS_t^f = RS_t^f + RS_t^{fN} - AR_{t-2}^f$$

dove:

- $RS_t^f$  è la componente dei ricavi di stoccaggio, relativa al corrispettivo tariffario  $f$ , calcolata ai sensi del comma 5.1, a partire dalla somma delle quote di ricavo di cui al comma 3.2, lettere a), b), c) e d), aggiornate rispettivamente ai sensi dei commi 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4;
- $RS_t^{fN}$  la quota parte dei ricavi addizionali relativa alle maggiori remunerazioni riconosciute ai nuovi investimenti ai sensi dell'Articolo 11;
- $AR_{t-2}^f$  sono gli altri ricavi di *capacity* di competenza dell'anno  $t-2$  relativi alla disponibilità di punta di erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica, ai ricavi derivanti dall'assegnazione di capacità interrompibile, nonché ai ricavi di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera c) della deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09, ivi compresi eventuali scostamenti di ricavo, rispetto ai ricavi riconosciuti, derivanti dall'offerta di capacità di stoccaggio per mezzo di procedure concorsuali.

10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, il fattore correttivo  $FC_t^f$  è calcolato in relazione ai ricavi di stoccaggio riconducibili alla capacità non oggetto della suddetta esenzione.

10.7 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile  $CVS_t$ , associato all'energia movimentata, è soggetto ad un eventuale integrazione per tenere conto di nuove imprese di stoccaggio e ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula

$$CVS_t = CVS_{t-1} \times (1 + RPI_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- $RPI_{t-1}$  è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- l'*X-factor* è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 10.8;
- $Y$  è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro  $Y$ . Fino all'emanazione di tali provvedimenti il parametro  $Y$  è pari a zero.

10.8 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività di cui al comma 10.7 è individuato secondo i seguenti criteri:

- a) per le imprese di cui al comma 3.13, il valore di *X-factor* è dimensionato in modo da riassorbire in un periodo di 8 anni i maggiori recuperi di produttività realizzati nel secondo periodo rispetto a quelli prefissati con la deliberazione n. 50/06, applicando la seguente formula:

$$(1 - \bar{X})^9 = \frac{COE_{2009}}{[COE_{2009} + 0,5 * (COR_{2009} - COE_{2009})]}$$

dove i termini assumono il medesimo significato di cui al comma 3.13;

b) per le imprese di cui al comma 3.14, il valore di *X-factor* è fissato pari a 0%.

- 10.9 A fronte della realizzazione di nuovi investimenti nell'anno  $t-2$  di cui all'Articolo 11, l'impresa di stoccaggio può chiedere il riconoscimento, per l'anno  $t+1$ , di una componente di ricavo,  $CO_{NI}$ , determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio  $t-1$ , calcolati ai sensi del comma 3.2, lettera e), e il valore della componente di ricavo  $RS^E$  di cui al comma 5.1, lettera e), aggiornata con il criterio di cui al comma 10.7, purché detta differenza sia riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti. Di detta componente di ricavo  $CO_{NI}$  si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo di cui al comma 10.7.
- 10.10 Negli anni successivi all'inizio dell'erogazione del servizio delle nuove imprese di stoccaggio di cui all'Articolo 4, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi  $RT^E$  si determina secondo le seguenti modalità:
- a) per il secondo ed il terzo anno secondo i medesimi criteri indicati nel comma 4.3;
  - b) per il quarto anno a partire dal bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*, secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera e).
- 10.11 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare della concessione ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia o si è verificata la decadenza.
- 10.12 Per il primo anno successivo alla data di cui al comma 10.11, l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla titolarità della concessione di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo dei ricavi di riferimento di stoccaggio:
- a) con riferimento alla remunerazione del capitale investito e alla quota di ammortamento applicando i criteri di cui all'Articolo 3, all'Articolo 10 e all'Articolo 11 agli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni delle concessioni in esercizio di cui resta titolare;
  - b) con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti sulla base di un accordo di ripartizione con l'impresa di stoccaggio subentrante di cui al comma 10.13.
- 10.13 In caso di attribuzione da parte del Ministero dello sviluppo economico della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.11 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi dell'Articolo 4, dell'Articolo 10 e del comma 10.12 del presente provvedimento, tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi del decreto 3 novembre 2005 nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.
- 10.14 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2015, riconoscendo alle imprese una quota parte, non superiore al 50%, degli ulteriori recuperi di produttività

realizzati nel terzo periodo di regolazione, pari alla differenza tra i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2009, aggiornati secondo il criterio di cui al comma 10.7, e i costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento per il calcolo dei costi operativi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione.

**Articolo 10bis**

*Garanzia dei ricavi di riferimento*

10bis.1 E' istituito un fattore di garanzia *SG* che assicura all'impresa di stoccaggio le quote parti dei ricavi di riferimento riconducibili alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti.

10bis.2 L'impresa di stoccaggio calcola il fattore di garanzia *SG* sulla base della seguente formula:

$$SG_t = \sum_f (RS_{t-1}^f - REF_{t-1}^f)$$

- $SG_t$  è il fattore di garanzia relativo al servizio di stoccaggio per l'anno  $t$ ;
- $RS_{t-1}^f$  è la componente dei ricavi di stoccaggio relativa all'anno  $t-1$  considerata ai fini della determinazione del corrispettivo tariffario  $f$ , ivi inclusa la componente di ricavo  $RS^D$ ;
- $REF_{t-1}^f$  sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio relativi all'anno  $t-1$  determinati dalla somma dei ricavi perequati di cui al comma 9.14 e dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo  $c_{fix}$  di cui all'articolo 3 della deliberazione 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, nonché i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo  $C^{ST}$  di cui al comma 8bis.1, come ripartiti tra le imprese di stoccaggio ai sensi del comma 8bis.3.

10bis.3 L'impresa di stoccaggio comunica alla Cassa e all'Autorità l'ammontare del fattore di garanzia *SG* calcolato ai sensi del comma 10bis.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 9.3.

10bis.4 La Cassa provvede alla riscossione ed all'erogazione alle imprese di stoccaggio delle spettanze relative al fattore di garanzia secondo le modalità e tempistiche di cui rispettivamente ai commi 9.6 e 9.7, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5.

10bis.5 E' istituito presso la Cassa il "Conto oneri stoccaggio", alimentato dal corrispettivo unitario variabile  $CV^{OS}$  di cui al comma 23.1, lettera c) della *RTTG*.

10bis.6 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

10bis.7 Contestualmente all'approvazione delle proposte tariffarie relative all'attività di trasporto di cui alla *RTTG*, l'Autorità determina il valore del corrispettivo unitario variabile  $CV^{OS}$  di cui al comma 23.1, lettera c) della *RTTG*, tenendo conto della stima del gettito relativo alla copertura del fattore di garanzia *SG* di cui al comma 10bis.2, nonché dei quantitativi di gas immessi nella rete di trasporto; il valore del corrispettivo può essere aggiornato anche in corso d'anno, con cadenza trimestrale.

10bis.8 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

### Articolo 11

#### Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti

11.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

11.2 Dall'anno 2012, con riferimento agli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate nell'esercizio precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di stoccaggio calcolano  $RNI_t$  come segue:

$$RNI_t = \sum_{S=1}^3 NI_{t-2,S} \times r_S^{NI} + RNI_{t-2}$$

dove:

- $NI_{t-2,S}$  è il valore degli investimenti della tipologia  $S$  di cui al successivo comma 11.3, realizzati nell'esercizio  $t-2$ , e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-2,S} = NI_{bil,S} - CONTR_{cap,S}$$

dove:

- o  $NI_{bil,S}$  è il valore degli investimenti della tipologia  $S$ , ivi incluse le immobilizzazioni in corso, realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
  - o  $CONTR_{cap,S}$  è il valore dei contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari per la realizzazione delle infrastrutture, riferibili agli investimenti  $NI_{bil,S}$ , nonché i contributi erogati da soggetti privati, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
- $r_S^{NI}$  è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il terzo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia  $S$ , di cui al successivo comma 11.3;
  - $RNI_{t-2}$  è il valore aggiornato ai sensi del comma 11.8 dei ricavi relativi alle maggiori remunerazioni riconosciute sui nuovi investimenti realizzati fino all'anno solare precedente la presentazione delle proposte tariffarie, ivi inclusi i ricavi riferiti alle maggiori remunerazioni riconosciute ai sensi del comma 11.3.

11.3 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $r_S^{NI}$  per le relative durate:

- a)  $S=1$  investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio: 0%;
- b)  $S=2$  investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento: 4% per 8 anni;
- c)  $S=3$  investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di *peak shaving*: 4% per 16 anni.

- 11.4 I quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del *cushion gas* e dell'eventuale *pseudo-working gas*, nonché le eventuali quantità aggiuntive acquistate dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico, sono acquistati per mezzo di procedura concorsuale. Ai fini del calcolo del valore degli investimenti  $NI_{t-2,S}$ , di cui al comma 11.2, i suddetti quantitativi di gas naturale sono valorizzati al prezzo di aggiudicazione.
- 11.5 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi aggiuntivi riconosciuti  $RNI_t$  nelle componenti di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui al comma 5.1:
- $RS^{SN}$ , relativa al corrispettivo di spazio;
  - $RS^{PEN}$ , relativa al corrispettivo di capacità di erogazione;
  - $RS^{PIN}$ , relativa al corrispettivo di capacità di iniezione;
  - $RS^{DN}$ , relativa al corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello stoccaggio strategico.
- 11.6 In deroga a quanto disposto al comma 11.3, per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2011, nel caso in cui il valore degli investimenti rientranti nelle categorie da S=2 a S=3 includa costi compensativi  $C_{comp}$ , determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 11.7, superiori al 2% dei costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, la maggiore remunerazione ( $MR$ ) sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la seguente formula:

$$MR = r_{ridotto} - r_{base}$$

essendo:

- $r_{base}$  il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato al comma 3.2, lettera a);
- $r_{ridotto}$  il tasso calcolato come segue:

$$r_{ridotto} = (r_{base} + r_{premium}) * \frac{C^{eff} * (1 + \alpha)}{C^{eff} + C^{comp}} + K_D * \frac{C^{comp} - C^{eff} * \alpha}{C^{eff} + C^{comp}}$$

dove:

- $r_{premium}$  è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11.3;
  - la componente  $C^{comp}$  rappresenta i costi compensativi come definiti nel successivo comma 11.7;
  - la componente  $C^{eff}$  rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico al netto dei costi compensativi;
  - $\alpha$  è fissato ad un valore pari a 0,02;
  - $K_d$  rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, pari al 4,53 per cento.
- 11.7 I costi compensativi  $C_{comp}$  di cui al precedente comma 11.6 sono i costi compensativi, esogeni al servizio, iscritti nel libro cespiti nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali.
- 11.8 A partire dall'anno 2012, l'impresa di stoccaggio, ai fini della determinazione della quota  $RNI_{t-2}$  di cui al comma 11.2, aggiorna il valore della quota di ricavi

relativa alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti realizzati negli esercizi precedenti, considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- b) l'incremento del fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento;
- c) la fine del periodo di riconoscimento della maggiore remunerazione dei cespiti;
- d) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo.

11.9 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

- a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 13.5, lettera a), con i costi effettivamente sostenuti;
- b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 11.2, con quelli risultanti dai bilanci certificati;
- c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

## **Articolo 12**

### *Modalità di gestione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio*

- 12.1 L'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni, per ciascun anno di riferimento, è determinato in misura pari all'1% della somma delle quote dei ricavi  $RS^S$  e della quota di ricavi  $RS^D$  relativi al medesimo anno.
- 12.2 La ripartizione dell'importo complessivo di cui al precedente comma 12.1 tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio è determinata annualmente dall'Autorità in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento ad inizio di ciascun anno termico.
- 12.3 Le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità, entro il 31 maggio di ciascun anno, i seguenti dati:
  - a) capacità di spazio di stoccaggio complessivamente offerta in conferimento per l'anno termico, incluso lo spazio per il servizio di stoccaggio strategico (*working gas*), espressa in gigajoule;
  - b) capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento (*working gas*) per ciascun giacimento di stoccaggio operativo, espressa in gigajoule;
  - c) regione amministrativa e comune di appartenenza di ciascun giacimento di stoccaggio.
- 12.4 L'Autorità determina e comunica, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Cassa e alle Regioni interessate, l'importo del contributo compensativo da erogare a ciascuna Regione.
- 12.5 La Cassa eroga, in unica soluzione, quanto dovuto a ciascuna Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento e comunica all'Autorità l'avvenuta erogazione.

### Articolo 13

#### *Approvazione delle tariffe successive al primo anno*

- 13.1 Entro il 31 maggio di ogni anno successivo al primo, le imprese di stoccaggio, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità, presentano all'Autorità:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di stoccaggio e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dal presente provvedimento;
  - b) le quote e le componenti di ricavo di cui all'Articolo 3, all'Articolo 4 e all'Articolo 5, aggiornati in base all'Articolo 10;
  - c) la quota di ricavo relativa ai nuovi investimenti definita ed aggiornata ai sensi dell'Articolo 11;
  - d) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera b), la capacità di spazio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta di cui al comma 8.5; le capacità sono riferite alle capacità conferite nell'anno termico di presentazione della proposta tariffaria;
  - e) le proposte dei corrispettivi specifici d'impresa di cui al comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 13.2 Entro 60 giorni, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi dell'Articolo 6 e dell'Articolo 8.
- 13.3 L'Autorità comunica alla Cassa i corrispettivi specifici d'impresa approvati ai sensi del presente articolo.
- 13.3.1 L'Autorità comunica alle imprese di stoccaggio il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico di cui al comma 5.4.
- 13.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui al precedente comma 13.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza.
- 13.5 Entro il 31 maggio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:
- a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento individuate al comma 11.3;
  - b) gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 11.3, con le seguenti indicazioni:
    - descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;



- incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
- tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento individuate al comma 11.3;
- d) la documentazione comprovante i costi compensativi sostenuti nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi ed ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali, per la realizzazione delle opere compensative.

13.6 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 13.5, devono risultare coerenti con il programma lavori come approvato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto 26 agosto 2005.

#### **Articolo 14**

##### *Attestazione e verifica dei ricavi*

- 14.1 Entro il 31 maggio di ciascun anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 14.2, conseguiti nel precedente anno.
- 14.2 La dichiarazione di cui al comma 14.1, da rendersi da parte delle imprese di stoccaggio, deve indicare:
- a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 6, Articolo 7 e Articolo 8;
  - b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
  - c) i ricavi derivanti dal servizio bilanciamento utenti di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 165/09;
  - d) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio, nonché i relativi ricavi derivanti da altre attività e altri servizi forniti;
  - e) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d), le relative capacità conferite e le quantità movimentate nell'anno e i relativi corrispettivi unitari.
- 14.3 Ai fini della predisposizione della dichiarazione di cui al comma 14.2, le imprese di stoccaggio utilizzano la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità.

**Articolo 15**

*Altre disposizioni*

- 15.1 L'Autorità pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e la percentuale di degrado ai fini dell'aggiornamento tariffario di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11.
- 15.2 Eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di stoccaggio e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di stoccaggio pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 € Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

**Articolo 16**

*Conguaglio dei costi di ripristino*

- 16.1 Entro il 31 maggio successivo all'anno di completamento delle attività di ripristino di un sito di stoccaggio, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti l'attività di ripristino dei siti di stoccaggio;
  - b) l'ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile;
  - c) l'ammontare complessivo del fondo di ripristino; tale ammontare deve includere:
    - le risorse accantonate dall'impresa di stoccaggio, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2000;
    - la somma delle componenti di ricavo riconosciute in tariffa per la copertura dei costi di ripristino a partire dall'anno termico 2002-2003;
    - eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato;
  - d) documentazione che giustifichi eventuali scostamenti tra il valore dei costi effettivamente sostenuti e l'ammontare di cui alla precedente lettera c).
- 16.2 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano inferiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio versa detto scostamento sul "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 16.1.
- 16.3 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano superiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 16.1, lettera c), determina l'ammontare delle somme da riconoscere ad integrazione delle somme accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio.

16.4 La Cassa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 16.3 liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio a valere sul conto “Conto oneri stoccaggio”.

**Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture**

<b>Categoria di cespiti</b>	<b>Durata in anni</b>
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	10
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio	-
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-

Tabella 2 – Deflatore degli investimenti fissi lordi

<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>	<b>Anno</b>	<b>Deflatore investimenti fissi lordi</b>
1948	33,1552	1979	5,0875
1949	33,3743	1980	4,1062
1950	32,7818	1981	3,3590
1951	30,7578	1982	2,9187
1952	30,5046	1983	2,6160
1953	31,0793	1984	2,3963
1954	31,5834	1985	2,1977
1955	31,5682	1986	2,1167
1956	30,6672	1987	2,0280
1957	29,8144	1988	1,9210
1958	30,5021	1989	1,8225
1959	30,7173	1990	1,7092
1960	29,4842	1991	1,6148
1961	28,4560	1992	1,5530
1962	27,2967	1993	1,4960
1963	25,2492	1994	1,4466
1964	24,1919	1995	1,3906
1965	24,1156	1996	1,3514
1966	23,4667	1997	1,3160
1967	22,6954	1998	1,2917
1968	22,1847	1999	1,2769
1969	20,9486	2000	1,2406
1970	18,4365	2001	1,2151
1971	17,5076	2002	1,1809
1972	16,9501	2003	1,1627
1973	14,1433	2004	1,1319
1974	10,9131	2005	1,0991
1975	9,3089	2006	1,0701
1976	7,7801	2007	1,0399
1977	6,6261	2008	1,0076
1978	5,8513	2009	1,0000

**Tabella 3 – Percentuali di degrado**

<b>Anno</b>	<b>Fabbricati</b>	<b>Pozzi</b>	<b>Condotte</b>	<b>Centrali di compressione</b>	<b>Centrali di trattamento</b>	<b>Sistemi informativi</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali e immateriali</b>
1949	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1950	100,00%	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1951	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1952	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1953	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1954	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1955	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1956	100,00%	88,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1957	100,00%	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1958	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1959	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1960	100,00%	81,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1961	98,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1962	96,00%	78,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1963	94,00%	76,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1964	92,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1965	90,00%	73,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1966	88,00%	71,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1967	86,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1968	84,00%	68,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1969	82,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1970	80,00%	65,00%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1971	78,00%	63,33%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1972	76,00%	61,67%	92,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1973	74,00%	60,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1974	72,00%	58,33%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1975	70,00%	56,67%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1976	68,00%	55,00%	82,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1977	66,00%	53,33%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1978	64,00%	51,67%	77,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

**Tabella 3 – Percentuali di degrado (segue)**

<b>Anno</b>	<b>Fabbricati</b>	<b>Pozzi</b>	<b>Condotte</b>	<b>Centrali di compressione</b>	<b>Centrali di trattamento</b>	<b>Sistemi informativi</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali e immateriali</b>
1979	62,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1980	60,00%	48,33%	72,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1981	58,00%	46,67%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1982	56,00%	45,00%	67,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1983	54,00%	43,33%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1984	52,00%	41,67%	62,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1985	50,00%	40,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1986	48,00%	38,33%	57,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1987	46,00%	36,67%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1988	44,00%	35,00%	52,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1989	42,00%	33,33%	50,00%	100,00%	96,00%	100,00%	100%
1990	40,00%	31,67%	47,50%	95,00%	91,00%	100,00%	100%
1991	38,00%	30,00%	45,00%	90,00%	86,00%	100,00%	100%
1992	36,00%	28,33%	42,50%	85,00%	81,00%	100,00%	100%
1993	34,00%	26,67%	40,00%	80,00%	76,00%	100,00%	100%
1994	32,00%	25,00%	37,50%	75,00%	71,00%	100,00%	100%
1995	30,00%	23,33%	35,00%	70,00%	66,00%	100,00%	100%
1996	28,00%	21,67%	32,50%	65,00%	61,00%	100,00%	100%
1997	26,00%	20,00%	30,00%	60,00%	56,00%	100,00%	100%
1998	24,00%	18,33%	27,50%	55,00%	51,00%	100,00%	100%
1999	22,00%	16,67%	25,00%	50,00%	46,00%	100,00%	100%
2000	20,00%	15,00%	22,50%	45,00%	41,00%	90,00%	90%
2001	18,00%	13,33%	20,00%	40,00%	36,00%	80,00%	80%
2002	16,00%	11,67%	17,50%	35,00%	31,00%	70,00%	70%
2003	14,00%	10,00%	15,00%	30,00%	26,00%	60,00%	60%
2004	12,00%	8,33%	12,50%	25,00%	21,00%	50,00%	50%
2005	10,00%	6,67%	10,00%	20,00%	16,00%	40,00%	40%
2006	7,50%	5,00%	7,50%	15,00%	12,00%	30,00%	30%
2007	5,00%	3,33%	5,00%	10,00%	8,00%	20,00%	20%
2008	2,50%	1,67%	2,50%	5,00%	4,00%	10,00%	10%
2009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%